



Provvedimento n° 15 del 27.04.2018

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per adeguamento della normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e svolgimento dei compiti previsti dagli art. 37/38/39 del suddetto Regolamento (CIG Z1C234808E)

ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

IMPEGNO DI SPESA: Anno 2018 € 3.806,40

Anno 2019 € 3.806,40

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- la LRT n. 40/2005 e s.m.i, in particolare l'art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;
- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese hanno stabilito di consolidare l'esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);
- con decreto del Presidente n. 4 del 26/11/2015 è stato nominato Direttore SDS il sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa;

VISTO:

- la legge Regionale n. 40 del 2005 e s.m.i. ed in particolare modo l'art. 71 novies decies della stessa che prevede il mantenimento delle Società della Salute già costituite a condizione che sussista la gestione unitaria anche in forma indiretta dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d);
- la deliberazione di Assemblea dei Soci SDS n. 38 del 22.12.2014 con la quale questa SDS si è assunta l'impegno a garantire in forma indiretta la gestione unitaria dei servizi di cui alla L.R. 40 del 2005 e s.m.i. art. 71 novies decies comma 1 e 2;

DATO ATTO che l'art. 71-bis della L.R. n. 40/2005 e ss.mm. definisce le Società della Salute "Enti di diritto pubblico costituite in forma di consorzio e dotate di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, contabile e gestionale;

DATO ATTO che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012.

VISTO il Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) che prevede l'adeguamento delle norme sulla privacy al Regolamento stesso, istituendo obbligatoriamente la figura di Responsabile della protezione dei dati / (RPD) o Data Protection Officer (DPO) per la pubblica amministrazione e la relativa formazione al personale interessato;

DATO ATTO che il Regolamento Europeo sopracitato prevede:

- all'art. 37 c.1 l'obbligo per gli organismi pubblici/autorità pubbliche di designare e nominare la figura del Responsabile della protezione dei dati / (RPD) o Data Protection Officer (DPO);
- all'art. 39 che vengono assegnati alla suddetta figura una serie di compiti quali: informare e fornire consulenza al titolare/responsabile del trattamento e ai dipendenti sugli obblighi previsti nella normativa di riferimento, sorvegliare sull'osservanza da parte dell'Ente del Regolamento UE sopracitato, attività di controllo, attività di formazione al personale e ai responsabili, collaborare nella stesura della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento, cooperare con il Garante della Privacy e fungere da punto di contatto con lo stesso, analisi dei rischi relativi al trattamento tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;
- che la suddetta figura (RPD/DPO) sia designata in funzione delle qualità professionali in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 (art. 38 c. 5);
- all'art. 37 c. 3 recita *"Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione"*;
- all'art. 38 c 6 che il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi;

CONSIDERATO che l'adeguamento giuridico/amministrativo al Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy necessita di un'attività di affiancamento teorico/pratico competente anche per lo svolgimento delle numerose attività richieste quali:

- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, visto che la S.d.S. tratta anche dati personali sensibili;
- adozione delle nomine di responsabile del trattamento, autorizzati al trattamento, etc.;
- tenuta dei registri per le attività di trattamento di competenza del titolare e del responsabile del trattamento con il supporto del DPO;
- analisi di processi e della quantità/natura dei dati trattati al fine di verificare le potenziali esposizioni ai rischi stabiliti dalla normativa europea;
- adozione delle misure di sicurezza adeguate al rischio a cui possono essere esposti i dati personali;
- rispetto dei principi di privacy by design e privacy by default applicati al trattamento dei dati e personali;

RILEVATO come le funzioni citate al punto precedente comportino anche un coordinamento per le attività svolte dall'Ente regionale di supporto tecnico- amministrativo ESTAR che, ai sensi della LRT n. 40/2005 e smi, è competente per le Aziende Sanitarie e per le Società della Salute in materia di tecnologie informatiche poiché tutti i dati inseriti sono conservati su strutture informatiche (server) di ESTAR stesso;

DATO ATTO che la Società della Salute necessita di una figura di RPD/DPO che abbia conoscenza della particolarità delle Società della Salute (S.d.S.), istituite quali enti - consorzi di diritto pubblico dalla Regione Toscana nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, le quali utilizzano il personale messo a disposizione dai Comuni e dall'Azienda Sanitaria di riferimento e gestiscono i dati personali con sistemi informatici e strutture di competenza di ESTAR e che comportano rilevanti ricadute operative rispetto all'applicazione della normativa sulla privacy;

VISTI

- il D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e modificato dalla Legge di stabilità per l'anno 2013 n. 228/2012, la L. n. 208/2016 (legge di stabilità per l'anno 2016) e l'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevedono il ricorso obbligatorio al MEPA, CONSIP o alle centrali di committenza regionali, per gli acquisti di beni e servizi e forniture di importi inferiori alla soglia comunitaria;
- i commi 502/503 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, che prevede il ricorso obbligatorio al mercato elettronico MEPA/CONSIP per gli acquisti tra € 1.000 e € 209.000;
- del comma 2 lettera a) dell'art. 36 – Contratti Sotto Soglia – del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000;

CONSIDERATO che non vi sono convenzioni CONSIP in materia dei servizi in questione;

VISTO

- che nelle riunioni mensili tra i direttori delle società della salute afferenti all'Azienda USL Toscana Centro ovvero questa S.d.S., la S.d.S. del Mugello, la S.d.S. di Pistoia, la S.d.S. Valdarno Inferiore – Empoli, la S.d.S. Valdinievole, la S.d.S. di Firenze e la S.d.S. Fiorentina Nord Ovest, è stata affrontata la questione dell'istituzione del servizio sopracitato in materia di privacy e tutti gli aspetti operativi rispetto all'applicazione della normativa sulla privacy;
- la formazione effettuata in materia di privacy, anticorruzione e trasparenza dall'Avvocato Michele Morriello di Firenze in alcune S.d.S. sopracitate e quindi anche la conoscenza delle realtà sulle quali operare;
- che è stato deciso di richiedere un preventivo di spesa allo stesso, fino al 31/12/2019, sottoscrivendo un accordo tra le 7 S.d.S. sopracitate, prevedendo un costo del servizio articolato sulla base del numero delle adesioni da parte delle stesse, e definito dopo aver effettuato un'analisi sul sistema MEPA dei servizi offerti in questione dagli altri operatori economici presenti sul sistema stesso, al fine di ottenere un vantaggio economico nella trattativa stessa;

DATO ATTO che l'avvocato Michele Morriello è presente sul sistema degli acquisti in rete MEPA sotto la tipologia "servizi di formazione normata sulla privacy: adeguamento al GDPR";

CONSIDERATO che l'accordo di adesione per l'acquisto unitario di un RPD/DPO è stato sottoscritto da tutte e 7 le S.d.S. sopracitate e che pertanto ciascun Ente può procedere autonomamente a richiedere l'offerta al Dr. Michele Morriello inserendo nel sistema elettronico di acquisto anche il modulo relativo alla sottoscrizione delle 7 S.d.S. in modo da poter richiedere l'offerta migliore prevista dal suddetto accordo ovvero un costo di €. 6.100,00 per ciascuna S.d.S., esclusa IVA e CPA;

DATO ATTO che:

- in data 19/04/2018 è stata avviata la procedura di trattativa diretta tramite il sistema degli acquisti del Mercato Elettronico per la PA – MEPA con l'Avvocato Michele Morriello, richiedendo un'offerta per il servizio di RPD/DPO comprensivo dell'affiancamento teorico/pratico per l'adeguamento alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'attività di formazione per il personale interessato per un importo di €. 6.100,00 vista l'adesione sopracitata;
- in data 19/04/2018 l'Avvocato Michele Morriello ha accettato l'offerta proposta (prot. n. 549) per

il servizio di RPD/DPO comprensivo dell'adeguamento al GDPR e della relativa formazioni in materia ribassando la richiesta di offerta per un costo del servizio sopracitato pari ad €. 6.000,00 esclusa IVA e CPA;

- in data odierna viene effettuata la stipula del contratto sul sistema MEPA stesso;

DISPONE

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1) DI AFFIDARE, ai sensi del comma 2 lett a) dell'art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, tramite il sistema di acquisti per la PA "MEPA", il servizio di RPD/DPO comprensivo dell'affiancamento teorico/pratico per l'adeguamento alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 679/2016 e dell'attività di formazione per il personale interessato, al professionista Avv. Michele Morriello, che ha lo Studio Legale in Via Arnolfo n. 37 - 50121 Firenze - P.IVA 06185040489, per un importo di €. 6.000,00 (oltre I.V.A. e CPA) per il periodo dal 23/04/2018 al 31/12/2019;

2) DI ASSUMERE apposito CIG Z1C234308E;

3) DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio di cui al punto 1) è effettuato nelle more dei controlli previsti all'art. 80 del Codice dei Contratti D. L.vo n. 50/2016 e che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata del contratto e sarà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e nei limiti dell'utilità ricevuta;

4) DI DARE ATTO che:

- il costo complessivo presunto a carico di questa S.d.S. per l'attività di cui ai punti precedenti pari ad € 7.612,80 sarà imputato:

- per € 3.806,40 sul conto economico (oneri di gestione) dell'esercizio 2018 e trova la necessaria copertura nel bilancio di previsione 2018, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 07.2.2018;

- per € 3.806,40 sull'esercizio 2019 ove sarà prevista la necessaria disponibilità;

5) DI PUBBLICARE il presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio on line per dieci giorni consecutivi e sul sito di questa S.d.S.;

6) DI TRASMETTERE il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, allo Studio Legale Michele Morriello di Firenze.

IL DIRETTORE
Dott. Michele Mezzacappa